

SEZIONE I**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 20 novembre 2006, n. 55

Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

Art. 1
Finalità

1. La comunità toscana manifesta la solidarietà ai propri appartenenti vittime di eventi di terrorismo, di criminalità organizzata e del dovere o ai loro superstiti, anche tramite la concessione da parte della Regione dei benefici di cui alla presente legge, in coerenza con i principi della normativa statale in questa materia.

Art. 2
Destinatari dei benefici

1. I benefici regionali sono corrisposti a coloro che hanno riportato una invalidità permanente e ai superstiti delle vittime e che siano stati riconosciuti tali ai fini della concessione della speciale elargizione di cui alle leggi 13 agosto 1980, n. 466 (Speciali elargizioni a favore di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche), 20 ottobre 1990, n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), 23 novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), purchè in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) essere, coloro che hanno riportato l'invalidità permanente o le vittime, residenti in Toscana al momento del verificarsi dell'evento;

b) avere riportato l'invalidità permanente o essere state vittime per un evento accaduto in Toscana.

Art. 3
Tipologie dei benefici

1. I benefici della presente legge consistono in:

a) attribuzione di titoli di precedenza nell'ambito delle procedure per l'accesso all'impiego nell'amministrazione regionale;

b) borse di studio per ogni anno di scuola elementare e secondaria, inferiore e superiore, e di corso universitario;

c) contributi a compensazione, nel limite del 50 per cento, di quanto corrisposto a titolo di tributi regionali;

d) agevolazioni per l'uso dei trasporti di competenza regionale;

e) benefici per l'acquisto della prima casa;

f) contributi a compensazione di quanto corrisposto a titolo di imposta comunale sulla prima casa;

g) ogni altra agevolazione, anche di natura fiscale, individuata con il regolamento di cui all'articolo 4.

2. Per coloro che hanno riportato una invalidità permanente, l'entità dei benefici può essere commisurata al grado di invalidità.

Art. 4
Modalità di attuazione

1. Con regolamento della Giunta regionale, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione e di erogazione dei benefici di cui all'articolo 3.

Art. 5
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge verranno riassorbiti, a partire dall'anno 2007, dalle pertinenti unità previsionali di base (UPB) entro gli stanziamenti determinati con legge di bilancio.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 20 novembre 2006

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 14.11.2006.

LEGGE REGIONALE 21 novembre 2006, n. 56

Modifiche alla legge regionale 8 maggio 2006, n. 17 (Disposizioni in materia di responsabilità sociale delle imprese).

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

Art. 1

Inserimento dei commi 4bis e 4ter nell'articolo 6
della l.r. 17/2006

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 8 maggio 2006, n. 17 (Disposizioni in materia di responsabilità sociale delle imprese), sono inseriti i seguenti:

“4 bis. Possono partecipare alla CER, previo accordo con i ministeri competenti, un rappresentante designato dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), un rappresentante designato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ed un rappresentante designato dalla Direzione regionale del Ministero del lavoro.

4 ter. Possono partecipare alla CER, previo accordo con le università competenti, un rappresentante designato dall'Università degli studi di Firenze, un rappresentante designato dall'Università degli studi di Pisa ed un rappresentante designato dall'Università degli studi di Siena.”.

Art. 2

Abrogazione

1. Le lettere h) e k) del comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 17/2006 sono abrogate.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 21 novembre 2006

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 14 .11.2006.

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito il testo della legge regionale 8 maggio 2006, n. 17 (Disposizioni in materia di responsabilità sociale delle imprese), pubblicata sul Bollettino ufficiale 12 maggio 2006, n. 13, coordinato con:

- legge regionale 21 novembre 2006, n. 56 (Modifiche alla legge regionale 8 maggio 2006, n. 17 “Disposi-

zioni in materia di responsabilità sociale delle imprese”), sopra riportata.

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 15 marzo 1996, n. 18 (Ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti), al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui richiamati. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne è specificata la fonte. I riferimenti normativi del testo e delle note sono aggiornati al 31 ottobre 2006.

Testo coordinato della legge regionale 8 maggio 2006, n. 17. Disposizioni in materia di responsabilità sociale delle imprese

SOMMARIO

- Art. 1 - Principi e finalità
- Art. 2 - Informazione, formazione e comunicazione
- Art. 3 - Interventi a favore delle imprese
- Art. 4 - Imprese destinatarie degli interventi
- Art. 5 - Programmazione
- Art. 6 - Commissione etica regionale
- Art. 7 - Norma finanziaria

Art. 1

Principi e finalità

1. La Regione Toscana favorisce uno sviluppo fondato sulla non discriminazione, la promozione delle pari opportunità, la valorizzazione delle persone, la coesione sociale e territoriale e ne promuove l'attuazione ed il rispetto attraverso la diffusione di una cultura della responsabilità sociale.

2. La Regione riconosce la responsabilità sociale come un processo che, attraverso il miglioramento continuo, assicura all'interno delle organizzazioni il perseguimento dei diritti umani, economici, del lavoro e sociali.

3. La tracciabilità sociale è intesa come la possibilità di rilevare e verificare le modalità gestionali che assicurino il rispetto e l'implementazione lungo tutta la filiera produttiva dei diritti umani, sociali, economici e del lavoro riconosciuti dalle normative internazionali, europee e nazionali, nell'attività di produzione e distribuzione di beni e servizi. La Regione promuove la tracciabilità sociale come obiettivo da perseguire anche per la valorizzazione, l'innovazione, la competitività ed il consolidamento occupazionale del sistema economico toscano.

4. La Regione promuove l'attuazione e la diffusione